

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1359)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1960

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1960 è scaduta l'efficacia della legge 27 febbraio 1958, n. 129, con la quale, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vennero aumentati i limiti d'importo per la emissione delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati per il pagamento delle spese relative alla indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, alla indennità giornaliera di ordine pubblico ed alle indennità di trasferta, di missione e di marcia al personale della pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri.

L'efficacia di tale legge venne limitata ad un triennio e cioè agli esercizi finanziari 1957-1958, 1958-59 e 1959-60, nella considerazione che la materia avrebbe dovuto formare og-

getto di più ampio e completo esame in sede di emanazione delle nuove norme sulla contabilità generale dello Stato.

Poichè le norme di che trattasi non sono state ancora emanate, nè, tenuto conto della complessità e della difficoltà della materia da elaborare, è da ritenersi che possano essere subito definite, i motivi che giustificano l'emanazione della legge n. 129 sussistono tuttora, onde si appalesa necessario che i detti aumenti di limiti vengano ulteriormente mantenuti almeno per un quinquennio e cioè per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65.

In relazione a ciò ed in conformità di quanto stabilito per i predetti tre esercizi

dalla citata legge 27 febbraio 1958, n. 129, si è predisposto l'unito disegno di legge inteso ad aumentare i limiti per la emissione degli ordini di accreditamento di che trattasi per l'indicato nuovo quinquennio nella seguente maniera:

a) per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, fino a lire 40 milioni;

b) per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, fino a lire 60 milioni;

c) per spese di trasferta e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori residenza; per indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; per indennità di marcia agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per servizi resi nell'interesse della sicurezza pubblica, fino a lire 40 milioni.

Su tale disegno di legge la Corte dei conti, a Sezioni Riunite, ha espresso parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa:

a) per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Arma dei carabinieri . . . L. 40.000.000

b) per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicu-

rezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri . . . . . L. 60.000.000

c) per le trasferte ed il rimborso di spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori residenza; per la indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; per l'indennità di marcia agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi resi nell'interesse della sicurezza pubblica . . . . . » 40.000.000